



CONSERVATORIO DI MUSICA  
SAN PIETRO A MAJELLA

via San Pietro a Majella 35 - 80138 Napoli  
tel:0815644411 fax0815644415 c.fisc.80017700636

# STATUTO

---

UDITO E APPROVATO DAL COLLEGIO DEI  
DOCENTI DEL GIORNO 8 SETTEMBRE 2003 E  
CONSEGNATO DALLA COMMISSIONE AL CDA  
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN BASE ALLA NOTA  
DEL M.I.U.R. PROT. N. 4314 DEL 30/6/2005 E  
APPROVATO DAL C.d.A. NELLA SEDUTA DEL  
7/7/2005 CON DELIBERA N. 65

**Titolo I - Principi generali**

**Titolo II - Organi di governo e di gestione**

**Titolo III - Patrimonio del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella**

**Titolo IV - Strutture didattiche, di formazione, produzione artistica, di ricerca e servizio**

**Titolo V - Strutture amministrative**

**Titolo VI - Regolamenti**

**Titolo VII- Norme comuni e finali**

**Titolo VIII -Disposizioni transitorie**

# TITOLO I

## Principi generali

### Articolo I

#### Natura e ruolo dell'Istituzione

1) Il *Conservatorio San Pietro a Majella* di Napoli è Istituto Superiore di Studi Musicali, sede di ricerca, studio, formazione e specializzazione che rilascia titoli accademici di primo e secondo livello e Diplomi e Attestati relativi a tali attività, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana. La lunga e gloriosa storia dell'istruzione all'arte musicale ha avuto in Napoli le sue origini nelle prime, istituzioni del secolo XVI con la creazione dei Conservatori, luoghi di tutela e di educazione, oltre che di formazione, della gioventù socialmente disagiata. Il

Conservatorio San Pietro a Majella è stato istituito con i regi decreti 26 novembre 1806 e 30 giugno 1807, con il nome di *Real collegio di musica di Napoli*. La nuova istituzione è nata dalla fusione dei Conservatori di *S. Maria di Loreto*, dei *Poveri di Gesù Cristo*, di *S. Onofrio a Capuana* e della *Pietà dei Turchini*. Il *Real Collegio di musica*, con il patrimonio immobiliare, l'esperienza didattica e le raccolte di manoscritti, strumenti e cimeli ereditati dagli antichi Conservatori di Musica, fu allocato, con R.D. del 16 febbraio 1808, nel monastero già di S. Sebastiano, e poi trasferito con R.D. 15 settembre 1826 presso il nobile monastero dedicato a *Papa Celestino V, San Pietro da Marrone della Majella*, ancora oggi sede dell'istituzione.

Successivamente, in epoca post-unitaria, dal 1889 il collegio veniva ad assumere il titolo di *Regio Conservatorio di musica* di Napoli con R.D. 17 febbraio 1889, e dal 1890 è stato dotato di un proprio statuto con R.D. 30 marzo 1890 che gli riconosce lo status di *ente autonomo posto sotto la dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, ordinato all'insegnamento della musica nelle sue varie manifestazioni*, status conservato fino ai giorni nostri.

Il Conservatorio San Pietro, a Majella è dunque l'erede di tale tradizione accademica e dei beni istituzionali costituiti dagli edifici e dalla Biblioteca, dagli Archivi, dalle collezioni di strumenti musicali e dei cimeli che per quattro secoli hanno arricchito; le scuole musicali, amministrati dal Conservatorio San-Pietro a Majella, nelle sue qualità di ente autonomo San Pietro, a Majella. Esso ha provveduto al mantenimento delle finalità formative ed educative, nonché delle strutture per le quali tale patrimonio è stato nel tempo costituito e gestito.

Il Conservatorio San Pietro a Majella è inoltre proprietario di numerose donazioni che anche in tempi assai recenti hanno arricchito il suo patrimonio.

Anche nel quadro dell'Europa Unita che stiamo costruendo, il Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli si impegna a custodire e divulgare la memoria ricchissima del suo passato musicale nella didattica, nella ricerca e nella produzione; si impegna altresì nel fare di tale illustre passato una solida e valida base per sperimentazioni aperte a ogni: qualificata moderna ricerca nel campo musicale e artistico in senso lato.

Il Conservatorio San Pietro a Majella, di seguito denominato Istituzione, mantiene la sua sede nell'antico omonimo monastero in Napoli, via San Pietro a Majella n. 35. Esso è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale e svolge correlata attività di produzione ai sensi della legge 508 art. 2 comma 4.

2. L'istituzione ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.

3. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, gode di autonomia statutaria regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

4. Il sigillo dell'istituzione è configurato nello stemma che racchiude le lettere S e P innestate ed intrecciate nella croce abbaziale e sormontato dal cartiglio "San Pietro a Majella - " Conservatorio in Napoli". Detto sigillo sarà apposto su tutti i titoli rilasciati e sugli atti ufficiali del Conservatorio

### Articolo 2

#### Finalità dell'Istituzione

1. Nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio e formativi, l'Istituzione garantisce la libera attività di docenza e di ricerca, fornendo i necessari strumenti materiali ed attivando gli opportuni incentivi; in particolare:

a. concorre, attraverso la pubblicità dei risultati didattici, della ricerca e il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità nazionale ed internazionale

b. persegue la qualità più elevata della formazione artistica, e garantisce il diritto degli.

studenti a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, fornendo in tutte le fasce degli studi specifiche competenze professionali rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro, in conformità con gli ordinamenti didattici secondo il regolamento di cui all'art 2 comma 7 lettera h della legge 508/99

c) favorisce e promuove la libera ricerca ed espressione in campo artistico, garantendo le pluralità culturali contemporanee (nel rispetto delle specifiche storiche): in osservanza dei diritti connessi alle opere dell'ingegno.

2. Nel rispetto della libertà di ricerca dei Docenti l'istituzione stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa, destina alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione correlata funzionale alle stesse.

3. L'Istituzione fornisce a tutte le sue componenti le più ampie garanzie del diritto, di informazione sia nella fase di proposta che di realizzazione di progetti e riconosce forme specifiche di garanzia attraverso i propri organi consultivi e di proposta.

4. L'Istituzione, cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e artistica e dei diritti connessi si concilino con quel principio della pubblicità dei risultati della ricerca artistica che risponde al carattere pubblico e ai fini propri dell'Istituzione.

5. L'Istituzione riconosce le rappresentanze sindacali del personale che partecipa all'Organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Garantisce a tutte, le componenti interne la libertà di incontro e riunione nei propri spazi secondo le modalità fissate nel Regolamento generale del Conservatorio.

6. Sul piano locale, nazionale, europeo ed internazionale l'istituzione persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e discenti, anche con Università Italiane e Europee, in conformità agli impegni sottoscritti dai Ministri Europei nelle apposite convenzioni.

7. Favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa e della ricerca.

8. L'organizzazione dell'Istituzione si ispira ai principi della sussidiarietà e riflette la distinzione fra le attività di indirizzo e formazione e le attività di controllo e attività di gestione.

### **Articolo 3**

#### *Attività didattiche, formative, di ricerca e produzione*

1. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico d'Istituto nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali, garantendo la libertà di insegnamento dei singoli docenti e l'autonomia delle diverse strutture.

2. Il regolamento didattico d'Istituto si uniforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, alle esigenze specifiche della realtà del territorio e all'evoluzione del proprio patrimonio culturale ed artistico, definendo i propri curricula, nonché quelli relativi ad eventuali percorsi integrati, a seguito di apposite convenzioni con Facoltà Universitario e con altre Istituzioni di Alta Formazione, anche riorganizzate in Politecnici delle Arti nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e degli articoli 22 e 30 del presente Statuto.

3. L'Istituzione attiva i livelli propri dell'Alta Formazione previsti dallo Statuto e definisce le finalità delle correlate attività di produzione.

4. L'Istituzione programma i corsi di indirizzo qualificando l'offerta formativa sulla base della progressività e complementarietà degli studi.

5. Le attività di produzione rappresentano pertanto la naturale integrazione dell'attività didattica.

6. L'Istituzione incentiva la ricerca creativa, interpretativa, storico-filologica e pedagogica; coordina l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi e tecnologici. Tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, museale, audiovisivo e multimediale.

7. L'Istituzione cura la formazione mediante le attività di tutorato e promuove attività culturali e formative anche autogestite dagli studenti.

## **TITOLO II**

### *Organi di governo e di gestione*

## **Articolo 4**

1. Sono organi di governo e di gestione dell'istituzione

- a) Il Presidente
- b) Il Direttore
- c) Il Consiglio di Amministrazione
- d) Il Consiglio Accademico
- e) Il Collegio dei Revisori
- f) Il Nucleo di valutazione
- g) La Consulta degli studenti
- h) Il Collegio dei Professori

2. Gli organi di cui al 1° comma, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, restano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3 Con Decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli Organi di cui al comma I.

## **Articolo 5**

### *Presidente*

1 Il Presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 1. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'Ordine del Giorno.

2 Il Presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.

3 Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui all'art. 2 comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale, il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.

4 La durata dell'incarico è triennale ed è rinnovabile per un solo mandato consecutivo.

## **Articolo 6**

### *Direttore*

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, la sperimentazione e la produzione artistica. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.

2. Il Direttore è eletto dai Docenti dell'Istituzione e dagli Accompagnatori al Pianoforte tra i Docenti, anche di altre Istituzioni in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2 comma 1 lettera a della legge.

3. In sede di prima applicazione, e fino all'adozione del predetto regolamento i requisiti sono stabiliti dallo Statuto con riferimento all'esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali e che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni nei Conservatori di Musica.

4. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti secondo la normativa vigente e il presente statuto. Ogni decisione viene presa in base a quanto emerso dall'istruttoria effettuata dal Consiglio di disciplina. In casi gravi il Direttore può adottare provvedimenti cautelativi prima del termine dell'istruttoria in attesa del provvedimento finale.

5 Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

6 Il Direttore è coadiuvato dal Vice-Direttore, eletto tra i componenti del corpo docente dal Consiglio Accademico, con l'incarico di sostituirlo in tutte le funzioni che non siano espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.

7. Al Direttore è attribuita un'indennità di Direzione a carico del bilancio dell'istituzione.

## **Articolo 7**

### *Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3

2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione

a) il Presidente

b) il Direttore

c) un Docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico tra i docenti a tempo indeterminato.

d) uno studente designato dalla Consulta degli studenti

e) un esperto di Amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli Enti pubblici e privati.

3. Il C.d.A. è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni e organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro,

4. I Consiglieri di cui al comma 2 lettera e) e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.

6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione, in particolare:

a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, le modifiche allo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;

b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. 8 comma 3 lettera a) del D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003 sull'autonomia statutaria, la programmazione della gestione economica dell'istituzione;

c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;

d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche e scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.

7. La definizione dell'organico di cui al comma 6 lettera d.) è approvata dal M.I.U.R., di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Funzione Pubblica.

8. Nelle deliberazioni del C.d.A. in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

## **Articolo 8**

### *Consiglio Accademico*

1. Il Consiglio Accademico è composto da tredici membri.

2. Fanno parte del Consiglio Accademico oltre al Direttore che lo presiede:

a) dieci docenti dell'Istituzione eletti dal corpo Docente con contratto compatibile con il periodo temporale del mandato, di comprovata professionalità didattica ed artistica

b) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.

3. Il Consiglio Accademico, sentito l'organo consultivo di cui al comma 4:

a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, nel rispetto dell'autonomia didattica dei corsi e delle scuole didattiche tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento

b) Assicura il monitoraggio ed il controllo di cui alla lettera a

c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca, e della produzione correlata

d) delibera, in conformità ai criteri generali, fissati dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lettera h della legge, il regolamento didattico e il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti

e) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente statuto al C.d.A.;

- f) delibera i criteri di assegnazione degli studenti e di composizione delle commissioni d'esame
- g) si dota di un proprio regolamento
- h) indica al C.D.A., che delibera, i criteri organizzativi della biblioteca

4. Il Consiglio Accademico ha come organo consultivo il Collegio dei Professori, inclusi gli Accompagnatori al Pianoforte

### **Articolo 9**

#### *Collegio dei Revisori*

1. Il Collegio dei Revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno, che lo presiede, designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e due designati dal MIUR.

2. I componenti del Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Il Collegio, dei Revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

### **Articolo 10**

#### *Nucleo di Valutazione*

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate. Due sono scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione e uno all'interno dell'istituzione con analoghe qualifiche, scelto tra una terna di nomi proposta dal Consiglio accademico sentito il parere del Collegio dei Professori, inclusi gli Accompagnatori al Pianoforte.

2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

- a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
- b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero dei contributi finanziari;
- c) acquisisce, periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli stessi sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b);

3. L'istituzione assicura al nucleo di valutazione il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nei rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

### **Articolo 11**

#### *Collegio dei Professori*

Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione e dagli Accompagnatori al Pianoforte. Esso svolge funzioni di:

- a) delibera il regolamento didattico in sede di prima applicazione;
- b) delibera il codice deontologico dei docenti, e degli studenti;
- c) esprime parere sullo statuto;
- d) viene convocato ordinariamente all'inizio e alla conclusione dell'anno accademico e ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

### **Articolo 12**

#### *Consulta degli Studenti*

1. La Consulta è formata da 7 rappresentanti, eletti dagli studenti maggiorenni del Conservatorio. Eventuali aumenti o diminuzioni nel numero degli studenti che costituiscono la base elettorale della Consulta comportano nel momento della votazione per il rinnovo - una variazione corrispondente del numero dei rappresentanti. Fanno parte della Consulta anche gli studenti eletti nel

Consiglio Accademico.

2. Oltre ad esprimere i pareri previsti dal D.P.R. 132/2003 e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'art. 14, comma 2 lettera a), b), e) del D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003 sull'autonomia, il Direttore, provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

### **Articolo 13**

#### *Commissione disciplinare*

La Commissione disciplinare, è composta da tre docenti con contratto a tempo indeterminato designati dal Consiglio Accademico sentito il Collegio dei Professori. Effettua l'istruttoria ed esprime il parere sull'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti di cui è titolare il Direttore.

## **TITOLO III**

### *Patrimonio del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella*

#### **Articolo 14**

1. Gli edifici, la Biblioteca, gli Archivi, le Collezioni di strumenti musicali, le Collezioni museali, i Cimeli storici, le attrezzature tecniche, strumentali, virtuali e multimediali, già inseriti negli inventari del Conservatorio Statale di Musica *San Pietro a Majella* e gestiti dal Consiglio di Amministrazione di detto Conservatorio per le valenze attive e passive, come risulta dai bilanci, vanno a costituire il patrimonio del Conservatorio di Musica *San Pietro a Majella* - Istituto Superiore di Studi Musicali, come da delibera n. 102 del 22 luglio 2003. del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio San Pietro a Majella in qualità di Giunta per l'Amministrazione del Patrimonio.

2. Confluiscono nel patrimonio dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Conservatorio San Pietro a Majella i contributi di qualsiasi natura dello Stato e di soggetti ed Enti pubblici e privati.

#### **Articolo 15**

1. I proventi derivanti dalla commercializzazione del patrimonio sono reinvestiti, decurtati, delle spese di gestione, per le finalità dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Conservatorio San Pietro, a Majella come dal Titolo 1, artt. 2 e 3 del presente Statuto. . . .

## **TITOLO IV**

### *Strutture didattiche, di formazione, produzione artistica, di ricerca e servizio*

#### **Articolo 16**

Il Conservatorio rilascia, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge 508/99 Diplomi accademici di primo e secondo livello.: nonché Diplomi Accademici di Perfezionamento, di Specializzazione e di Formazione alla Ricerca in campo artistico e musicale. Il Conservatorio rilascia inoltre attestati relativi a Corsi anche congiuntamente ad altre Istituzioni con le quali siano state attivate apposite convenzioni...

#### **Articolo 17**

##### *Biblioteca.*

1, La Biblioteca del Conservatorio *San Pietro a Majella* è una Biblioteca storica specializzata. Raccoglie un patrimonio insostituibile ed unico di testimonianza di un lungo e fondamentale periodo della.

cultura musicale occidentale e della storia della musica.

2. Essa è luogo privilegiato di ricerca e di studio, nonché supporto per l'attività didattica di formazione, specializzazione e produzione artistica del Conservatorio San Pietro a Majella che ne è proprietario ed al quale è indissolubilmente legata

3. In essa: confluisce tutto il patrimonio bibliografico, archivistico, documentario su qualsiasi supporto, museale ed organologico di cui è proprietario il Conservatorio *San Pietro a Majella*.

4. Alla sua gestione è preposto un responsabile in possesso delle competenze e dei requisiti necessari per assicurarne conservazione, incremento, fruizione e valorizzazione.

5. Per quanto attiene la funzione di supporto all'attività didattica e di ricerca, il responsabile può essere coadiuvato da una commissione composta da docenti, studenti e personale amministrativo definita dal regolamento della Biblioteca che è deliberato dal C.d.A. su indicazione del Consiglio Accademico, integrato dai responsabili della Biblioteca, ed emanato con decreto dal Direttore del Conservatorio.

6. Per il funzionamento della Biblioteca il C.d.A, di concerto con il Consiglio Accademico, assicura adeguate risorse che saranno gestite dal responsabile - nei limiti e nelle modalità previste dai regolamenti.

#### *Centri di servizio :*

I Centri di erogazione di servizi forniscono servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica e formativa: informatici, telematici, multimediali, linguistici, tecnici, statistici, di stampa, editoriali e di uso del patrimonio organologico disponibile del Conservatorio.

### **TITOLO V**

#### ***Strutture Amministrative***

#### **Articolo 19**

##### *Organizzazione degli Uffici*

1. L'Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso, ed è articolata in Uffici, che possono essere riuniti in divisioni. Con apposito regolamento, emanato dall'organo di gestione ai sensi del D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003 sull'autonomia art. 14 comma 2 lettera e) e comma 3, è disciplinata l'organizzazione degli Uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.

2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.

3. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio Accademico, ad un dipendente dell'Istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva,

4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'Ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art. 19 del Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165-;

#### **Articolo 20**

##### *Il Direttore Amministrativo*

1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli Uffici e dei servizi centrali dell'Istituzione della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico ed amministrativo.

2. Il Direttore Amministrativo presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio Accademico una relazione sull'attività svolta a cui sono allegati le relazioni, dei singoli, responsabili dei servizi e delle strutture, anche decentrate.

3. Nel rispetto degli esiti della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie stabilite dai contratti collettivi nazionali, il Direttore Amministrativo:

a) sottopone proposte agli organi di gestione dell'istituzione inerenti all'organizzazione dei



servizi e del personale:

- b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli Uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;
- c) sentite le OO.SS. provvede all'attribuzione dei trattamenti economici spettanti al personale docente, tecnico ed-amministrativo nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

4. Il Direttore Amministrativo, inoltre:

- a) cura l'attuazione dei-programmi e degli obiettivi;
- b) partecipa agli organi di gestione dell'Istituzione secondo le norme: del presente, statuto;
- c) verifica e controlla l'attività del personale amministrativo ed esercita il potere sostitutivo

in caso di inerzia degli stessi;

5. Spetta inoltre al Direttore Amministrativo determinare i criteri generali di organizzazione degli Uffici, che a lui fanno capo in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, nonché adottare gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo dell'istituzione e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione.

## **TITOLO VI**

### **Regolamenti**

#### **Articolo 21**

##### *Regolamento generale dell'Istituzione*

1.- Il regolamento generale disciplina, nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti di cui agli articoli 22, 24 e 19 comma L, l'organizzazione dell'Istituto nel suo complesso, le modalità di elezione delle rappresentanze negli organi di governo, del Direttore, della Consulta degli studenti; è deliberato dal C.d.A, sentito il Consiglio Accademico.

2. E' adottato con decreto del Presidente.

3. Per l'elaborazione del regolamento generale del Conservatorio il Collegio dei Professori può costituire, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, apposita Commissione formata da Docenti e personale del Conservatorio e da esperti esterni.

#### **Articolo 22**

##### *Regolamento didattico dei corsi di studio, di specializzazione e di perfezionamento*

1. Il regolamento Didattico dell'Istituzione è trasmesso entro novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. h della legge, al Ministero, che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo, tenuto conto di quanto disposto all'art. 14 del D..P.R.

132/2003;

- a) disciplina l'ordinamento degli studi, di tutte le attività formative -previste dallo Statuto e di tutti i corsi per i quali l'istituzione rilascia titoli di studio;
- b) fissa i criteri: generali per la stesura dei regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca;
- c) è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 132/03;

#### **Articolo 23**

##### *Regolamenti per la ricerca*

1. I regolamenti specifici delle strutture didattiche sono elaborati dai Docenti afferenti ai rispettivi organismi, sentiti i rappresentanti degli studenti, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti d'istituto. I regolamenti delle strutture didattiche interne devono essere deliberati dal Consiglio Accademico o dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, a seconda se riguardino l'ordinamento didattico interno oppure disciplinino; l'organizzazione e il funzionamento della singola struttura.

#### **Articolo 24**

##### *Regolamento per l'amministrazione, la finanza, e la contabilità.*

1. Il regolamento per: l'amministrazione la finanza e la contabilità, disciplina i criteri di relative procedure amministrative e finanziarie e i ce ne sono responsabilità.

2. Tale regolamento, viene deliberato, e trasmesso entro novanta giorni ai Ministero per l'approvazione come previsto dal D.P.R. 132/2003.

3. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal C.d.A. sentito il Consiglio Accademico. In sede di prima applicazione, detto regolamento è deliberato dal C.d.A., integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio Accademico..

## **Articolo 25**

### ***Regolamento della Consulta degli Studenti***

1. Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R., la Consulta degli Studenti, oltre ad esprimere i pareri : previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

2. In prima applicazione del presente Statuto la Consulta degli Studenti è eletta dagli studenti a scrutinio segreto sulla base di candidature che devono essere comunicate alla Direzione almeno dieci giorni prima dell'inizio delle votazioni. Le elezioni si svolgono in urna durante un periodo di cinque giorni lavorativi. Le votazioni sono indette dal Direttore all'entrata in vigore del presente Statuto. Almeno venti giorni prima dell'inizio delle votazioni il Direttore convoca un'assemblea di tutti gli studenti avente come oggetto l'imminente elezione. La Consulta entro un mese dal suo insediamento: si dà un regolamento di funzionamento interno, che viene portato al parere del Consiglio Accademico e, corredato di tale parere, alla ratifica del Consiglio di Amministrazione. Qualora il regolamento non venga formulato entro il termine sopra indicato, il Consiglio Accademico provvede a tale formulazione, ne acquisisce il parere dell'assemblea generale, degli studenti e successivamente, lo porta alla ratifica del Consiglio di Amministrazione. L'elettorato passivo e attivo compete agli studenti che abbiano compiuto il 18° anno di età. L'insieme di tali studenti costituisce l'Assemblea generale dell'Istituto..

3. Le procedure per la designazione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio Accademico, e in ogni altro Organo di gestione delle attività didattiche, produttive, di ricerca e di servizio sono contenute nel regolamento generale del Conservatorio di Napoli.

4. Ogni studente eletto nella Consulta ha un mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ogni anno si svolgono, entro il 30 novembre, le elezioni per coprire i posti eventualmente risultanti vacanti nella Consulta.

## **Articolo 26**

### ***Regolamento per il Tutorato***

1. L'Istituzione attiva il Tutorato e ne disciplina il funzionamento con provvedimenti adottati dal Consiglio Accademico.

## **TITOLO VII**

### ***Norme comuni e finali***

## **Articolo 27**

### ***Calendario dell'Anno accademico***

1. Il calendario dell'Anno accademico è deliberato dal Consiglio Accademico sentito il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti e pubblicato con decreto del Direttore.

## **Articolo 28**

### ***Cariche elettive e incompatibilità***

1. Tutte le cariche elettive hanno durata: triennale e sono rinnovabili per un solo mandato consecutivo.

2. Le cariche di Consigliere di Amministrazione, di Direttore e di Vice-Direttore: sono incompatibili con le cariche di rappresentante sindacale.

3. La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con qualsiasi altra carica.

## **Articolo 29**

### ***Modifiche dello statuto***

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal C.d.A., sentito il Consiglio Accademico, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. Le proposte di modifica possono essere avanzate al Consiglio Accademico dal Direttore, dalla Consulta degli Studenti o da una rappresentanza del personale non docente.

## **Articolo 30**

### ***Intese e convenzioni con altre Istituzioni***

1. L'Istituzione può partecipare alla costituzione di politecnici delle arti tramite convenzione nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dai regolamenti di cui all'art. 2 comma 7 della legge 508/99."

2. Le risorse per la partecipazione ai politecnici delle arti sono prioritariamente garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione.

3. L'istituzione partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di formazione e ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale in collaborazione di Enti nazionali e internazionali.

4. Le forme di collaborazione didattica e di ricerca previste dal presente articolo sono deliberate, in piena autonomia, nelle modalità di partecipazione e nella misura della ripartizione dei proventi, dagli organi di gestione, su proposta del Consiglio Accademico.

5. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, l'Istituto con proprio regolamento definisce le procedure di affidamento degli incarichi per attività libero-professionali del personale Docente.

## **Articolo 31**

### ***Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituzione***

1. L'attribuzione dei diritti connessi al diritto d'autore per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione, o alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'istituzione è regolata in via generale dalle norme di legge e dalla contrattazione decentrata.

## **Articolo 32**

### ***Codice deontologico dei docenti e degli studenti***

1. Il codice deontologico dei Docenti concerne l'espletamento dei rispettivi compiti e funzioni ed è deliberato dal Collegio dei Professori con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

2. Quello degli Studenti è elaborato da un'apposita commissione paritetica congiunta composta da due rappresentanti della Consulta degli Studenti e due Docenti in rappresentanza del Collegio dei Professori. Esso è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti.

## **Articolo 33**

### ***Segretario degli Organismi Collegiali***

1. Ciascun organo collegiale elegge al proprio interno chi cura la tenuta del verbale delle adunanze. Il verbalizzante può essere coadiuvato da personale tecnico-amministrativo di livello adeguato indicato dall'Organo collegiale interessato.

## **Articolo 34**

### ***Pari opportunità***

1.-Il Conservatorio San Pietro a Majella, tramite i suoi organismi, promuove iniziative volte a valorizzare la differenza tra uomo e donna, a rimuovere le discriminazioni di genere, dirette e indirette, a difendere e a sostenere con ogni mezzo adeguato chi è vittima di sopraffazioni e molestie.

2. Nell'osservanza del principio delle pari opportunità, sancito dalle leggi dello Stato, il Conservatorio tutela la dignità, i diritti e le diversità di tutti i suoi componenti.

**Articolo 35**  
*Diritto allo studio*

Il Conservatorio promuove l'accesso al più alti gradi dello studio ai capaci e meritevoli, anche se. privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo per una effettiva uguaglianza di opportunità.

**TITOLO VIII**  
*Disposizioni transitorie*

**Articolo 36**  
*Mantenimento dei corsi dell'ordinamento vigente alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto*

1. L'Istituzione mantiene attivi gli attuali corsi fino all'entrata in vigore dell'apposito Decreto del Ministro con cui è disposta la cessazione dei predetti corsi in relazione all'attivazione della formazione musicale di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria.
2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai precedenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello di cui all'art. 16 del presente statuto. Tale, disposizione si applica anche ai corsi di diploma accademico già attivati in via sperimentale.
3. .Salvo diversa opzione volontaria per il passaggio degli studi all'interno dei" nuovi ordinamenti (disciplinati dall'apposito regolamento didattico), gli studenti già iscritti- ai corsi previsti dall'ordinamento vigente alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto mantengono il diritto alla conclusione dei propri percorsi formativi secondo, quanto disciplinato per detto ordinamento.